

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A10550

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 novembre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.G.E.D. - Cooperativa di giovani elaborazione dati - Soc. coop. a r.l.», in Lenola, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 25 gennaio 1990 con il quale la società cooperativa «CO.G.E.D. - Cooperativa di giovani elaborazione dati - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lenola (Latina), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale in data 17 giugno 1994 con il quale il dott. Pietrosanti Enzo è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Vincenzo Pagliaro, dimissionario;

Vista la lettera in data 17 settembre 1999 con la quale il sopramenzionato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Carnevali Cinzia nata ad Ancona, l'8 giugno 1968 residente a Latina via Pontinia, 19 è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «CO.G.E.D. - Cooperativa di giovani elaborazione dati - Soc. coop. a r.l.» con sede in Lenola (Latina), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Pitrosanti Enzo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1999

p. Il Ministro: CARON

99A10549

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 dicembre 1999.

Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

Visto l'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, del 31 ottobre 1997, recante «Metodologia di misura del rumore aeroportuale», che istituisce due commissioni con il compito di predisporre criteri generali rispettivamente per la definizione: a) di procedure antirumore in tutte le attività aeroportuali come definite nell'art. 3, comma 1, lettera m), punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447; b) delle zone di rispetto per le attività aeroportuali e dei criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto; e) della classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico e delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, che attribuisce alle commissioni previste dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale, la definizione in ambito locale, nell'intorno aeroportuale, dei confini delle tre aree di rispetto, zona A, zona B e zona C, all'interno delle quali vigono i limiti di rumorosità stabiliti nel comma 2 del predetto art. 6;

Visto l'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, «Regolamento recante le norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili»;

Vista la regolamentazione ICAO (International Civil Aviation Organization), annesso 6, in tema di procedure operative degli aeromobili a garanzia della navigazione aerea;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 38-T del 30 marzo 1998, recante l'adozione delle normative europee per la gestione tecnica operativa degli aeromobili da trasporto commerciale;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, con la quale sono posti limiti di edificabilità negli intorni aeroportuali;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione 20 mag-

